

## Provvedimento della Banca d'Italia

**Modifiche alle “Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019 e alle “Disposizioni in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” del 30 luglio 2019.**

### II DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA

- **Visto** il Regolamento (UE) 2023/1113 del 31 maggio 2023 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 per includere i prestatori di servizi per le cripto-attività tra gli intermediari finanziari;
- **Visto** il decreto legislativo del 27 dicembre 2024, n. 204, riguardante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1113 del 31 maggio 2023 e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, come modificata dall'articolo 38 del medesimo Regolamento (UE) 2023/1113, che ha modificato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- **Visto** il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 e successive modifiche e integrazioni;
- **Visto**, in particolare, l'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela;
- **Visto** il provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 con cui sono state emanate le “Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”;
- **Visto** il provvedimento della Banca d'Italia del 30 luglio 2019 con cui sono state emanate le “Disposizioni in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”;
- **Considerato** il contenuto degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/05) e sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali (EBA/GL/2021/02 come modificati da EBA/GL/2024/01);
- **Considerato** che i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell'art. 59,

comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2023/1114 sono stati inclusi nel novero dei soggetti obbligati di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 tra gli intermediari finanziari e che la conseguente assegnazione alla Banca d'Italia dei relativi poteri di vigilanza richiede di adeguare il quadro regolamentare per renderlo applicabile a questa categoria;

## EMANA

l'unito atto di modifica delle "Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" e delle "Disposizioni in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo".

Il Governatore

firma 1

*delibera 251/2025*

## **Articolo 1**

*(Modifiche alle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019)*

1. Nel paragrafo “Destinatari” delle “Disposizioni preliminari”, dopo la lettera h) è inserita la seguente lettera: “h-bis) prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 3, comma 2, lettera v-bis), del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, diversi dagli intermediari bancari e finanziari sopra indicati;”.

## **Articolo 2**

*(Modifiche alle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 30 luglio 2019)*

1. Nel paragrafo “Destinatari” delle “Disposizioni preliminari”, dopo la lettera h) è inserita la seguente lettera: “h-bis) prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 3, comma 2, lettera v-bis), del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, diversi dagli intermediari bancari e finanziari sopra indicati;”.

2. Nell’Allegato 2, alla lettera B) (“Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione”), il numero 2 è sostituito dal seguente: “2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato ovvero favorire l’occultamento dell’identità del cliente o del titolare effettivo. Rilevano, ad esempio, le carte prepagate anonime emesse da intermediari esteri, le azioni al portatore;”.

## **Articolo 3**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente provvedimento entra in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.